

Corte d'Appello di Salerno, I Sezione Civile – Sentenza n. 117 del 7.1.2025

Estensore: *Giuliano*

RESPONSABILITÀ DA COSA IN CUSTODIA – STRADA PUBBLICA – SOSTANZA OLEOSA – NESSO CAUSALE – CASO FORTUITO – FATTO DEL TERZO – RESPONSABILITÀ DELLA P.A. – ESCLUSIONE – ART. 2051 C.C. – ART. 2043 C.C.

In tema di responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., l'ente proprietario della strada risponde dei danni cagionati dalle situazioni di pericolo connesse alla struttura e alla conformazione della sede viaria, salvo che provi il caso fortuito, inteso come fattore esterno imprevedibile e non controllabile idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno.

Integra caso fortuito la presenza sulla carreggiata di una sostanza oleosa determinata da fatto del terzo, non segnalata all'ente e presente da un lasso di tempo incompatibile con la possibilità di un tempestivo intervento di rimozione o segnalazione, trattandosi di alterazione repentina e imprevedibile dello stato della cosa, che esplica la propria potenzialità offensiva prima che sia esigibile l'attività di vigilanza del custode.

L'accertata ricorrenza del caso fortuito esclude non solo la responsabilità dell'ente ex art. 2051 c.c., ma anche quella aquiliana ex art. 2043 c.c., restando irrilevante ogni valutazione sulla condotta di guida del danneggiato in difetto di prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.